

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3409}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PAPPALARDO, ANGELO LA RUSSA, ZOPPI, CRESCO, DEMITRY

Disposizioni in favore di talune categorie
di personale militare

Presentata il 30 novembre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 14 agosto 1991, n. 280, recante modifiche ed integrazioni alla legge 3 giugno 1981, n. 308, è finalizzata al soddisfacimento delle legittime aspettative dei familiari dei militari di leva deceduti o che hanno contratto una menomazione permanente nell'integrità fisica durante lo svolgimento del servizio militare obbligatorio.

Il nuovo provvedimento legislativo, quindi, non pone, in alcun modo, rimedio alle preesistenti sperequazioni poste in essere dalla citata legge n. 308 del 1981; viceversa, esso si rivela fonte di ulteriori discriminazioni ed ingiustificate disparità.

Particolarmente penalizzante per il personale militare volontario e trattenuto, risulta l'omissione di dette categorie dal novero di quelle destinatarie della normativa in esame, dovuta, verosimilmente, ad

un mero errore di trascrizione. Per detto personale ciò ha determinato l'automatica cessazione dei benefici sanciti dagli articoli 5 e 6 della legge n. 308 del 1981.

Inoltre, dall'esame dell'articolo 1 della legge n. 308 del 1981, come sostituito dall'articolo 1 della legge n. 280 del 1991, si rileva che tra i destinatari del provvedimento sono erroneamente citati gli allievi del Corpo degli agenti di custodia. Detto Corpo ha assunto la denominazione di Corpo di polizia penitenziaria, il cui ordinamento è stato sancito con la legge 15 dicembre 1990, n. 395, e successive modificazioni.

Al fine di porre rimedio ai prevedibili dannosi effetti che la legge n. 280 del 1991 potrebbe produrre nei confronti del personale danneggiato dal precisato disposto legislativo, si è ritenuto opportuno

proporre uno specifico provvedimento recante modifiche ed integrazioni alla legge n. 308 del 1981.

In tale contesto si è ritenuto, altresì, di poter risolvere l'annoso problema relativo alla sperequazione esistente tra le Forze armate e le Forze di polizia in merito alle provvidenze riconosciute a favore di queste ultime in misura sensibilmente più ampia. Si è anche reputato di dover recepire in tale ambito il disposto della sentenza della Corte costituzionale n. 266 del 1987, estendendo lo speciale trattamento anche alle vedove del personale grande invalido per causa di servizio militare ed equiparato, deceduto in conseguenza delle ferite e delle lesioni subite.

Detta azione perequativa appare non più eludibile. Infatti, le analoghe situazioni in cui operano gli appartenenti alle istituzioni succitate, le finalità da quest'ultime perseguite, il bene supremo dello Stato e delle sue libere istituzioni, la comunanza dei pericoli derivanti dall'espletamento di una così delicata funzione, tendono a conferire « all'adempimento del servizio » e « all'adempimento del dovere » un'univoca configurazione.

Si è quindi ritenuto doveroso porre fine ad un'ulteriore discriminazione a danno del personale militare grande invalido che, a differenza di quanto previsto per il personale di Polizia dalla legge n. 466 del 1980 e successive modificazioni, non è tutelato con la speciale elargizione in caso di invalidità permanente riportata a seguito della specifica attività di servizio.

Infine è stato condotto un analitico esame della normativa vigente in materia di indennizzo privilegiato aeronautico.

Come noto il regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, prevede la corresponsione dell'indennizzo privilegiato aeronautico a favore del personale militare che, coinvolto in incidente di volo, contragga una infermità ascrivibile ad una delle prime tre categorie della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30

dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, da cui sia derivata inabilità permanente al servizio.

Il disposto legislativo pone in essere trattamenti palesemente discriminatori, atteso che l'inidoneità al servizio militare incondizionato può derivare da infermità o lesioni ascrivibili anche ad una delle ulteriori cinque categorie contemplate dalla tabella A succitata. Onde giungere ad una disciplina informata ad imprescindibili principi di equità si ritiene necessario estendere a dette fattispecie il beneficio previsto dalla legge, ancorché determinato in misura proporzionata al grado di invalidità subìto.

Si impone altresì un'adeguata rivalutazione dell'indennizzo il cui ultimo aggiornamento risale al 1° gennaio 1977 (legge n. 280 del 1991).

La presente proposta di legge si compone di sette articoli i cui contenuti sono sinteticamente di seguito indicati:

articolo 1: reinserimento tra i destinatari della legge n. 308 del 1981 dei militari volontari e trattenuti, esclusi dalla legge n. 280 del 1991;

articolo 2: concessione ai superstiti delle vittime del servizio della speciale elargizione e del trattamento pensionistico spettanti ai superstiti delle vittime del dovere ed estensione di tale trattamento alla vedova ed agli orfani minorenni del grande invalido deceduto in conseguenza delle ferite e delle lesioni riportate;

articolo 3: estensione della speciale elargizione prevista per i superstiti delle vittime del dovere ai grandi invalidi per servizio delle Forze armate;

articolo 4: clausola di incumulabilità del beneficio di speciale elargizione, previsto per i superstiti del solo personale militare di leva ed assimilato, deceduto in servizio, con quelli previsti dagli articoli 5 e 6, primo comma, della legge n. 308 del 1981; abrogazione del secondo comma dell'articolo 6 della legge n. 308 del 1981;

articolo 5: attribuzione dell'indennizzo privilegiato aeronautico al personale militare e civile dello Stato che, in conse-

guenza di incidente di volo, subito in servizio comandato, sia dichiarato permanentemente inabile al servizio per infermità ascrivibile ad una delle otto categorie della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni;

articolo 6: aggiornamento delle vigenti misure dell'indennizzo privilegiato aeronautico e determinazione delle stesse in ragione del grado di infermità o delle lesioni subite.

articolo 7: oneri relativi all'attuazione della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 1 della legge 3 giugno 1981, n. 308, come sostituito dall'articolo 1 della legge 14 agosto 1991, n. 280, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. Sono destinatari delle norme di cui alla presente legge i militari in servizio di leva o i richiamati nelle Forze armate, nei corpi armati e nei corpi militarmente ordinati, gli allievi carabinieri, e gli allievi del Corpo della Guardia di finanza, gli allievi agenti di polizia, gli allievi del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, gli allievi di prima classe dell'Accademia navale, gli allievi delle scuole e dei collegi militari, i militari volontari o trattenuti, i quali subiscano per causa di servizio o durante il periodo di servizio un evento dannoso che ne provochi la morte o che comporti una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella A o alla tabella B allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni.

2. Sono esclusi dai benefici previsti dalla presente legge i militari in licenza, in permesso e quelli che, al momento dell'evento dannoso, si trovino fuori dal presidio senza autorizzazione ».

ART. 2.

1. Il primo comma dell'articolo 6 della legge 3 giugno 1981, n. 308, è sostituito dal seguente:

« Ai familiari dei soggetti di cui all'articolo 1, del personale militare in servizio permanente, di complemento e trattenuto delle Forze armate, delle Forze di polizia, compresi i funzionari di pubblica sicurezza ed il personale della polizia femmi-

nile, deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi di natura violenta e riportate nell'adempimento del servizio, è corrisposta una speciale elargizione pari a quella prevista, nel tempo, dalla legge 28 novembre 1975, n. 624, e successive modificazioni ».

2. Ai destinatari delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 6 della legge 3 giugno 1981, n. 308, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è attribuito, qualora più favorevole, il trattamento di pensione di cui all'articolo 3 della citata legge n. 308 del 1981, da liquidarsi con le modalità ed i criteri ivi stabiliti.

3. Il trattamento di cui al comma 2 è esteso alla vedova ed agli orfani minorenni del grande invalido deceduto in conseguenza delle lesioni e delle infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio militare ed equiparato.

ART. 3.

1. A tutto il personale militare che subisca un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto delle capacità lavorative per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi di natura violenta e riportate nell'adempimento del servizio, è corrisposta una elargizione pari a quella prevista, nel tempo, dalla legge 28 novembre 1975, n. 624, e successive modificazioni.

ART. 4.

1. Il beneficio di cui all'articolo 6 della legge 3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, non è cumulabile con quello previsto dagli articoli 5 e 6, primo comma, della legge 3 giugno 1981, n. 308.

2. Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 3 giugno 1981, n. 308, è abrogato.

ART. 5.

1. L'indennizzo privilegiato aeronautico di cui al regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, è concesso al personale militare e civile dello Stato che, in conseguenza di incidente di volo, subito in servizio comandato, sia dichiarato permanentemente inabile al servizio per infermità ascrivibile ad una delle otto categorie della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni.

ART. 6.

1. Le misure dell'indennizzo privilegiato aeronautico stabilite con la legge 25 maggio 1981, n. 280, sono triplicate.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 del presente articolo, qualora riconosciuto per lesioni od infermità ascrivibili alla quarta o quinta categoria della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, è corrisposto nella misura prevista per la terza categoria, mentre per lesioni od infermità ascrivibili alla sesta, alla settima ed ottava categoria è corrisposto in ragione dell'80 per cento della suddetta misura.

3. La presente legge si applica anche agli incidenti di volo verificatisi a partire dal 1° gennaio 1993.

ART. 7.

1. All'onere derivate dall'attuazione della presente legge, pari a lire 31.350 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.